



Comune di Loano

Provincia di Savona

RICHIESTA RATEAZIONE SANZIONI PECUNIARIE PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA

Riferimenti normativi: Art. 202 bis del D.Lgs 285/1992
Art. 26 della L. 689/1981
Circolare n. 0006535 del Ministero dell'Interno
D.lgs. 118/2011 Allegato 4/2 punto 3.5

I soggetti tenuti al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, di importo superiore a 200 euro, che versino in condizioni economiche disagiate, possono richiedere la ripartizione del pagamento in rate mensili.

Può avvalersi della facoltà chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.628,16.

Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, e i limiti di reddito di cui al periodo precedente sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Modalità di accesso: L'istanza è presentata al Sindaco utilizzando il modulo allegato, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione:

- a mezzo raccomandata A.R. (farà fede il timbro dell'ufficio postale accettante);
- via mail all'indirizzo: protocollo@comuneloano.it
- via Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo: loano@peccomuneloano.it
- consegnata a mano presso l'Ufficio Relazioni col Pubblico (URP) del Comune di Loano- Piazza Italia n. 2 nell'orario di apertura:

Orario Ufficio	Matt. Pom.	
	Matt.	Pom.
Lun.	09.00 - 13.00	
Mar.	09.00 - 13.00	
Mer.	09.00 - 13.00	
Gio.	09.00 - 13.00	15.00 - 16.00
Ven.	09.00 - 13.00	
Sab.		
Dom.		

- consegnata a mano presso il Comando di Polizia Locale di Loano, Via dei Gazzi n. 7 - Piazza Italia n. 2 - Loano nell'orario di apertura:

Orario Ufficio	Matt. Pom.	
	Matt.	Pom.
Lun.	9.00 - 12.00	-
Mar.	-	15.00 - 17.00
Mer.	9.00 - 12.00	-
Gio.	-	15.00 - 17.00
Ven.	9.00 - 12.00	-
Sab.	-	-
Dom.	-	-

La presentazione dell'istanza implica la rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al prefetto di cui all'articolo 203 e di ricorso al giudice di pace di cui all'articolo 204-bis.

Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza il Servizio adotta provvedimento di accoglimento o di rigetto (decorso il termine di 90 giorni l'istanza si intenderà respinta anche in assenza di un diniego esplicito) e lo comunica all'interessato con la determinazione delle modalità e dei tempi della rateazione ovvero del provvedimento di rigetto con le modalità di cui all'articolo 201 cds.

In caso di rigetto dell'istanza, il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve avvenire entro trenta giorni dalla notificazione del relativo provvedimento.

La ripartizione del pagamento segue il seguente schema:

- 1) massimo n. 12 rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000
- 2) massimo n. 24 rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000
- 3) massimo n. 60 rate se l'importo dovuto supera euro 5.000

L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore a euro 100.

In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni dell'art. 203 c. 3.